

GUIDA PER L'ESDEBITAZIONE DEI PRIVATI

di Piera Giordano

- PARTE SECONDA -

PROCEDIMENTO ED EFFETTI

La procedura di esdebitazione consisterà, in sostanza, nella liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato a favore dei suoi creditori e sarà improntata a grandi linee alle medesime regole previste per le procedure concorsuali.

COMPETENZA: sulla domanda deciderà il Tribunale del luogo di residenza del debitore

TERMINI: il Tribunale entro 60 giorni dal deposito dell'istanza dovrà fissare la data dell'udienza.

ACCORDO DEI CREDITORI: entro 10 giorni dalla data dell'udienza i creditori dovranno esprimere il proprio consenso all'accordo. I creditori dovranno essere informati della procedura con avviso inviato almeno 30 giorni prima della data dell'udienza.

Il consenso dei creditori si raggiungerà con un **quorum del 60%**, cui non concorreranno il coniuge, parenti e affini entro il quarto grado.

I creditori privilegiati non potranno esprimere il proprio voto, a meno di perdere il proprio privilegio.

N.B.: il consenso si intenderà acquisito anche in caso di **silenzio-assenso** e sarà vincolante per tutti.

OMOLOGAZIONE: il Tribunale, in assenza di contestazione da parte dei creditori entro 10 giorni, omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione.

EFFETTI: dal momento dell'omologazione l'accordo vincola tutti i creditori, anche i dissenzienti. I creditori successivi non potranno proporre azioni esecutive individuali sui beni oggetto del piano.

LIQUIDATORE: il Tribunale nominerà un liquidatore, scelto tra i soggetti abilitati al ruolo di curatore fallimentare, il quale amministrerà il patrimonio, formerà l'inventario dei beni del debitore e redigerà un programma di liquidazione.

Tale programma sarà comunicato ai creditori ed al debitore e il Tribunale autorizzerà i singoli atti di disposizione del patrimonio in esecuzione del

programma medesimo.

DECRETO DI CHIUSURA: la procedura non può durare meno di **quattro anni** dal deposito della domanda.

Il Tribunale, verificato il completamento della liquidazione, dispone con decreto la chiusura della procedura.

N.B.: I beni sopravvenuti al debitore nel corso della procedura si considerano facenti parte del patrimonio da liquidare.

Tuttavia, sul patrimonio del debitore potranno soddisfarsi soltanto i creditori anteriori, mentre quelli successivi non potranno agire sui beni oggetto della liquidazione.

FRESH START: terminata la procedura di esdebitazione, il debitore potrà avviare una nuova attività senza il peso dei debiti pregressi.

Torino, 04 febbraio 2013

Avv. Piera Giordano